

Risposta n. 118

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – trasmissione telematica dei corrispettivi

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

QUESITO

La società [ALFA] (di seguito istante) espone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante, che gestisce nel [...] due alberghi, in data [...] ha presentato un interpello (n. [...]) per verificare se poteva avvalersi - in sostituzione dell'obbligo di certificazione fiscale e memorizzazione dei corrispettivi - della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri prevista, per le imprese della grande distribuzione, dall'articolo 1, commi 429 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). L'Agenzia delle entrate con nota [...] del [...] ha riconosciuto tale possibilità, a condizione che fossero soddisfatti i requisiti dimensionali dei diversi punti vendita.

In data 30 maggio 2012 la società ha optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, secondo le modalità tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 21544 del 12 marzo 2009, ossia trasmissione dei corrispettivi giornalieri di un mese entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento mediante servizio telematico Entratel.

A seguito delle recenti modifiche normative intervenute in materia di certificazione dei corrispettivi (cfr. articolo 2, comma 1, e articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 0182017 del 28 ottobre 2016), la trasmissione telematica dei corrispettivi

prevista per le imprese della grande distribuzione è stata sostituita da un nuovo sistema di trasmissione applicabile a tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sicché a partire dal 1° gennaio 2019 il sistema attualmente in uso diventerà inutilizzabile.

Tuttavia, l'istante - che riferisce di aver emesso nel 2017 più di 180.000 ricevute - afferma di avere difficoltà a reperire soluzioni *hardware* che si integrino con i *software* gestionali e contabili specifici del settore alberghiero. Chiede, quindi, se sia possibile continuare a trasmettere telematicamente i corrispettivi attraverso il servizio Entratel attualmente in uso.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante ritiene che l'utilizzo del servizio Entratel anche dopo il 31 dicembre 2018 per la trasmissione telematica dei corrispettivi da effettuarsi con periodicità giornaliera sia equivalente alle modalità tecniche previste dal più recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 ottobre 2016.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi 429 e seguenti della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha introdotto la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione. Detto sistema sostituisce gli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi.

Con diversi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate (da ultimo il provvedimento del 12 marzo 2009) sono state dettate le modalità di attuazione delle citate disposizioni. In particolare, l'articolo 2, comma 1, del citato provvedimento stabilisce che "*Le imprese che esercitano la facoltà di cui al punto 1.1. utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti da*

esse possedute per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni".

Detta modalità di certificazione e trasmissione dei corrispettivi, tuttavia, è stata soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - fatta salva la possibilità per le imprese della grande distribuzione che avevano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016, di avvalersene fino al 31 dicembre 2018 -, ed è stata sostituita dal nuovo sistema di trasmissione dei corrispettivi disciplinato dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

Peraltro, detto sistema di invio telematico dei corrispettivi di cui al citato articolo 2, dapprima introdotto in via opzionale, per effetto delle modifiche recate dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sarà obbligatorio – a partire dal 1° gennaio 2020 - per tutti "*i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*" (obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per i "*soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000*").

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 - cui si rinvia - è stata fornita la "*Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n.127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione*".

In particolare detto provvedimento stabilisce che "*3.1 I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui al punto 2 memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante l'uso del Registratore Telematico di cui al punto 1, con l'osservanza delle regole e delle tempistiche riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.*

"3.2 La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l'uso del Registratore Telematico che, al momento delle chiusure giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, con l'osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento."

Ne consegue che anche le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a partire dal 1° gennaio 2019, non possono più utilizzare le modalità di trasmissione dei corrispettivi di cui al provvedimento del 12 marzo 2009, ma possono, alternativamente, certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie (mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale) oppure esercitando l'opzione di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 ed avvalendosi dei soli strumenti tecnologici previsti dal richiamato provvedimento. Come già ricordato, la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà obbligatoria - a partire dal 1° luglio 2019 - per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2020, per tutti i contribuenti di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la soluzione prospettata dall'istante non può essere accolta.

[...]

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
(firmato digitalmente)